



ISTITUTO CULTURALE LADINO

VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. **67** di data **21 giugno 2016**

OGGETTO:

L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. – Capo I bis “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”: prosecuzione incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Sabrina Pellegrin [REDACTED] nell’ambito del progetto “Didattica della Grande Guerra”

(Impegno di spesa di Euro 8.100,00 – Capitolo 51410/2)

(Impegno di spesa per quota previdenziale Euro 1.780,00 – Capitolo 51410/2)

IL DIRETTORE

- visto il Piano dell'Attività Triennale 2016-18, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 30 dicembre 2015 e più specificatamente il punto 3. *Museo Ladin de Fascia*, e l'allegato 4. *Progetto Didattica della Grande Guerra* laddove si annuncia la prosecuzione del progetto didattico legato alla mostra "1914-1918 *La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti*" allestita presso il Teatro Navatge a Moena, sicuramente fino a novembre 2016;
- verificato che con deliberazione n. 250 di data 23 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha rinnovato la quota di adesione all'Istituto Culturale Ladino per l'anno 2016, assegnando, come per il 2015, il maggior importo di € 20.000,00 destinato alla copertura delle spese ordinarie concernenti l'assunzione di nuovi compiti istituzionali (ampliamento delle attività didattiche dei "Servizi educativi" e la gestione di nuove mostre permanenti ed attività collaterali), dunque in modo particolare a sostegno del progetto "Didattica della Grande Guerra";
- preso atto che già per l'anno scolastico 2015-2016 le scuole locali e non, hanno manifestato un grande interesse ed hanno prenotato le differenti attività proposte, mentre altre richieste si aggiungeranno sicuramente anche nel periodo autunnale con l'inizio del prossimo anno scolastico-2016-2017;
- vista quindi la necessità di garantire la disponibilità del servizio didattico presso la Mostra anche per il prossimo anno scolastico ed il conseguente corretto svolgimento delle attività che saranno prenotate, nonché la gestione dei gruppi che vorranno partecipare alle proposte sul tema organizzate anche nel periodo estivo;
- vista altresì la necessità di provvedere alla verifica dei percorsi proposti ed alla loro revisione sulla base dei feedback giunti dagli insegnanti, nonché alla progettazione di percorsi legati alla nuova sezione temporanea che verrà inaugurata a fine giugno;
- effettuata una reale ricognizione presso i Servizi dell'Istituto ed accertato che la responsabile dei Servizi Educativi, appena rientrata part-time, dovrà occuparsi delle numerose attività estive e provvedere, assieme alla collaboratrice messa a disposizione del Museo dalla Scuola ladina de Fascia nell'ambito del progetto "La scuola al Museo", alla revisione e gestione delle altre attività facenti capo al servizio, ovvero sia l'offerta didattica incentrata sul Museo Ladino e pertanto non potrà occuparsi delle attività didattiche relative alla mostra;
- ritenuto pertanto indispensabile rivolgersi a personale esterno che abbia però una competenza in ambito didattico ed una conoscenza specifica della lingua e cultura ladina al fine di garantire che i percorsi sulla Grande Guerra siano coerenti ed in linea con gli standard qualitativi perseguiti dai Servizi Educativi del Museo;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot.

n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);

- verificato che l'art. 39 duodecies della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, prevede la possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario;
- preso atto che la gestione delle attività nell'ambito del progetto "Didattica della Grande Guerra" sono state svolte a partire da gennaio 2016 dalla dott.ssa Sabrina Pellegrin, che si è dimostrata attenta e preparata nella gestione dei percorsi ed ha maturato una perfetta conoscenza dell'allestimento e dei temi trattati in mostra;
- accertata la disponibilità della dott.ssa Sabrina Pellegrin, ad un nuovo incarico nell'ambito del progetto, per una collaborazione coordinata continuativa che preveda un impegno di circa 36 ore settimanali a partire dal 26 giugno 2016 fino al 23 dicembre 2016 (ns. prot. 1042/2016 di data 21 giugno 2016);
- dato atto che le ore di lavoro verranno distribuite nell'arco della settimana a discrezione della collaboratrice in relazione alle attività didattiche programmate in calendario;
- concordato inoltre con la dott.ssa Pellegrin che l'incarico si svolgerà presso la sede del Museo Ladino di Fassa, presso le sezioni sul territorio dello stesso, nonché, prevalentemente, presso la Mostra dedicata alla Grande Guerra allestita presso il Teatro Navalge a Moena;
- ritenuto il compenso congruo in riferimento alla professionalità, al titolo di studio nonché al tempo impegnato nello svolgimento dell'incarico;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- rilevato che il curriculum risulta acquisito nell'ambito della procedura del precedente affidamento, al prot. n. 70/2016 di data 14 gennaio 2016;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come

esposto nella seguente tabella:

CONSULENTE: PELLEGRIN SABRINA.	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2015	totale giorni virtuali
DET. N. 3/2016	2016	€ 6.750,00	83,33	€ -		
	2016			€ 8.100,00	100,00	183,33
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 duodecies "Incarichi di collaborazione" della legge provinciale n. 23/1990 e ss.mm;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- verificato che la spesa complessiva per l'incarico oggetto del presente provvedimento ammonta ad € 9.880,00, comprensivi degli oneri a carico ente;
- viste le direttive in materia di personale e di contratti di collaborazione per il periodo 2014-2016 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1551 di data 8 settembre 2014 come modificate con deliberazione n. 2288 di data 22 dicembre 2014, le quali stabiliscono che *"per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca o per progetti legati all'attività istituzionale dell'Ente, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento."*;
- visto il progetto speciale "Didattica della Grande Guerra" e ritenuto che gli obiettivi che lo stesso persegue siano sicuramente da ricondurre ad attività istituzionale dell'Ente;
- accertato che il progetto risulta cofinanziato per almeno il 65% da soggetto esterno alla Provincia Autonoma di Trento;
- ritenuto pertanto che la spesa relativa al contratto di collaborazione da stipulare con la dott.ssa Sabrina Pellegrin debba essere esclusa dalla spesa complessiva per incarichi di collaborazione;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrata dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015,

relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;

- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- vista la determinazione del Direttore n. 69 di data 3 settembre 2014 con la quale la dott.ssa Brovadan Daniela veniva incaricata a sostituire il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino in caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta giorni, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51410/2 dell'esercizio finanziario 2016;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla dott.ssa Sabrina Pellegrin, [REDACTED] [REDACTED] l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 39 duodecies della L.P. 23/1990 e s.m. Capo I bis, per il periodo 26 giugno 2016 – 23 dicembre 2016 avente ad oggetto la conduzione dei percorsi didattici sul tema della "Grande Guerra", nonché la gestione ed il coordinamento delle prenotazioni e dei contatti relativi alla Mostra "1914-1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti", nell'ambito del progetto speciale "Didattica della Grande Guerra", nonché l'eventuale supporto alle altre attività dei servizi educativi del Museo, con un impegno settimanale di circa 36 ore;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 8.100,00;
4. di corrispondere alla sig.ra Sabrina Pellegrin il compenso di cui al precedente punto 3), non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in 6 rate da Euro 1.350,00 ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione a partire dal 27 di maggio 2016 dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e con il pagamento dell'ultima rata a saldo della prestazione il 19 dicembre 2016, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione

d'opera;

5. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1), che si configura fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi;
6. di impegnare la somma derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 8.100,00 relativa al compenso lordo del collaboratore al capitolo 51410/2 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di impegnare altresì l'importo presunto di Euro 1.780,00 derivante dal presente provvedimento, relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, al capitolo 51410/2 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato da: BROVADAN DANIELA
Motivo: competenza
Luogo: vigo di jassa
Data: 21/06/2016 10:57:26

Allegato: schema di contratto



CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE


ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51410/2	2016	221	8.100,00
51410/2	2016	223	1.780,00

Vigo di Fassa, 21 giugno 2016

Firmato da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Luogo: vigo di fassa
Data: 21/06/2016 10:58:50



Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott.sa Daniela Brovadan, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di sostituto del Direttore dell'ICL;

e

• dott.ssa Sabrina Pellegrin, [REDACTED]

premessi

- che con determinazione del Direttore n. _____ di data _____ giugno 2016 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Pellegrin Sabrina un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali, non organizzate in forma d'impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del D.Leg. 6 settembre 2011 n. 159;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del Contratto)

L'ICL affida alla dott.ssa Sabrina Pellegrin [REDACTED] (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto "Didattica della Grande Guerra" ed in particolare la conduzione dei percorsi didattici sul tema della "Grande Guerra", nonché la gestione ed il coordinamento delle prenotazioni e dei contatti relativi alla Mostra "1914-1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti", nell'ambito del progetto speciale "Didattica della Grande Guerra", nonché l'eventuale supporto alle altre attività dei servizi educativi del Museo, con un impegno settimanale di circa 36 ore.

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies della L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 26 giugno 2016 e terminerà il 23 dicembre 2016, con la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

La collaboratrice si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto personalmente e risponde al Direttore dell'Istituto Culturale Ladino del grado di soddisfazione della sua prestazione, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed attenendosi alle modalità organizzative concordate con il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e con la responsabile del Museo ladino.

La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia senza vincolo di subordinazione. In particolare si specifica che la collaboratrice:

1. non è soggetta al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione in totale

autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare compatibilmente con l'agenda delle prenotazioni;

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria alla collaboratrice, al fine di agevolare la stessa nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Si fa presente che la presenza della collaboratrice nelle sedi del Museo Ladino, delle sue sezioni sul territorio e della Mostra dedicata alla Grande Guerra, nonché l'eventuale ausilio prestato a dipendenti del Museo o da essi ricevuto, non costituisce in alcun caso stabile inserimento della collaboratrice nella struttura organizzativa dell'ente.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto alla collaboratrice di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e la collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dalla collaboratrice e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) la collaboratrice si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto degli articoli 7, 8 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare alla collaboratrice, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 8.100,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante alla collaboratrice, la quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà alla collaboratrice la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in 6 rate dell'importo lordo di € 1.350,00 l'una, il 27 di ogni mese, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente a partire dal 27 luglio 2016, fino al 19 dicembre 2016, previo accertamento da parte della Direzione dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della collaboratrice, il compenso dovuto a quest'ultima verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della collaboratrice.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di

situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte della collaboratrice nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

La collaboratrice cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott.sa Brovadan Daniela

IL COLLABORATORE
dott.ssa Sabrina Pellegrin

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione de Direttore n. 67 del 21 giugno 2016

Vigo di Fassa, 21 giugno 2016

Firmato da: BROVADAN DANIELA
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 21/06/2016 10:57:50

